

PROTOCOLLO D'INTESA  
PER IL SOSTEGNO AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE  
NELLE SITUAZIONI DI CRISI

Il giorno 25 del mese di Marzo 2010, presso l'Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione Professionale, Attività Economiche ed Università della Provincia di Como, Via Volta 44 Como

TRA

Provincia di Como, Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione Professionale, Attività Economiche ed Università, rappresentata dall'Assessore delegato Alessandro Fermi,  
Camera di Commercio di Como, rappresentata da Mauro Frangi,  
Confindustria Como rappresentata da Mario Giudici,  
API Como rappresentata da Gabriele Meroni,  
CNA Como rappresentata da Enrico Benati,  
Confartigianato Imprese Como rappresentato da Cornelio Cetti,  
CISL Como rappresentata dal Segretario Generale Fausto Tagliabue,  
CGIL Como rappresentata dal Segretario Camera del Lavoro Alessandro Tarpini,  
UIL Como rappresentata dal Segretario Generale Michele Barresi,  
BCC Alta Brianza Alzate Brianza rappresentata da Ernesto Mauri,  
Banca di Legnano Spa rappresentata da Claudio Maria Garigiola,  
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù rappresentata da Angelo Porro,  
Credito Valtellinese s.c. rappresentato da Dario Brambilla,  
BCC di Lezzeno rappresentata da Marco Bertolio,  
Confcooperative-Unione Provinciale Como rappresentata da Angelo Anelli

PREMESSO CHE

- anche a causa della situazione economica molto difficile le imprese interessate da interventi di cassa integrazione guadagni (CIG) non sono in grado, in alcuni casi, di anticiparne il trattamento ai lavoratori;
- per le procedure previste dalla vigente normativa, le erogazioni ai

lavoratori dei trattamenti di CIG da parte dell'INPS avvengono con tempistiche che, in caso di mancata anticipazione da parte dell'impresa, possono comportare difficoltà economiche per i lavoratori e per le loro famiglie;

- già nel 2008 è stata, pertanto, studiata la possibilità di intervenire con forme di anticipazione, da parte delle banche, del trattamento economico che il lavoratore vanta nei confronti dell'INPS, esperienza positivamente proseguita nel 2009 con l'allargamento delle Banche aderenti che, perdurando la crisi, si vuole ulteriormente portare avanti per altri 12 mesi al fine di supportare i lavoratori e le aziende interessati dalla crisi stessa;
- nell'ambito del presente Protocollo di Intesa i termini "Banca" o "Banche" devono intendersi riferiti agli istituti di credito sopra identificati nonché alle banche che successivamente aderiranno all'accordo ai sensi del successivo punto 13;
- a tale riguardo, è stata riscontrata la disponibilità delle Banche ad anticipare ai lavoratori la somma che gli stessi riceveranno dall'INPS come trattamento di CIG;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti firmatarie convengono quanto segue:

1. le situazioni di crisi rispetto alle quali è operativo il presente accordo sono identificate nel ricorso:
  - a) alla CIG Straordinaria da parte delle imprese coinvolte in procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata) o di liquidazione;
  - b) alla CIG Straordinaria da parte delle imprese che hanno espressamente richiesto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS, previo accordo sindacale tra le parti;
  - c) alla CIG Straordinaria "in deroga" da parte delle imprese che hanno espressamente richiesto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS, previo accordo sindacale tra le parti;
2. il lavoratore riceverà dalla propria impresa o dal titolare delle procedure concorsuali, unitamente al proprio cedolino paga, una lettera che

attesti la richiesta degli ammortizzatori sociali sopra citati e l'impossibilità ad anticipare il trattamento di integrazione salariale.

Inoltre, nel caso di CIG regionale in deroga, l'impresa o il titolare delle procedure concorsuali dovrà consegnare al lavoratore copia del verbale di consultazione sindacale, redatto secondo gli schemi previsti (Accordo standard o non standard) eventuale copia del decreto di ammissione al concordato preventivo o la sentenza di fallimento, copia della domanda telematica inviata dal datore di lavoro in Regione, completa di ID domanda e firma digitale o della dichiarazione di autenticità dei dati immessi nel sistema e relativa raccomandata A/R.

L'azienda consegnerà inoltre visura camerale aggiornata e documento identificativo del legale rappresentante.

Con tale documentazione, il lavoratore si presenterà presso la Banca con la quale intrattiene rapporti bancari, per la concessione del finanziamento di cui ai punti successivi, regolato sul conto corrente già in essere.

Sempre limitatamente al caso della CIG regionale in deroga, la Banca, ricevuta tale documentazione, verifica direttamente sul sito del Settore Lavoro della Provincia (<http://lavoro.provincia.como.it> – maschera "Ammortizzatori sociali in deroga", Sezione "Elenco CIG in deroga"), aggiornato settimanalmente, la presenza o meno dell'impresa. La presenza nell'elenco significa che la domanda è stata ufficialmente validata dalla Provincia ed inviata alla Regione per la decretazione ed ha effetto di comunicazione ufficiale alle Banche le quali possono procedere con la liquidazione a favore del richiedente;

3. Il presente accordo è da intendersi valido di norma per i lavoratori già clienti delle banche firmatarie alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso; qualora il lavoratore non intrattenga rapporti con una delle banche parti del presente accordo, si recherà presso una di tali banche per l'apertura, nel rispetto delle norme e dei presupposti di legge, di un rapporto di conto corrente, senza commissioni bancarie a carico del richiedente, su cui regolare il finanziamento sotto indicato, impegnandosi a canalizzare sulla banca stessa il proprio stipendio,

fatto salvo il caso di aziende in liquidazione o fallite, oppure per impedimenti oggettivi;

4. le Banche, a richiesta del lavoratore, concederanno finanziamenti individuali regolati sul conto corrente di cui al punto precedente, fino ad un importo massimo di euro 6.300,00 (seimilatrecento euro); il lavoratore potrà prelevare mensilmente un importo massimo di euro 700,00 (settecento euro) per una durata massima di nove mesi;
5. In caso di proroga o nuova richiesta di cig, le banche si impegnano a concedere al lavoratore un prolungamento del periodo di anticipo;
6. tenuto conto che, nei casi di richiesta di CIG in deroga superiore alle 0 ore mensili (laddove le Banche siano disponibili), alla Banca tutti i mesi viene richiesto un oneroso lavoro supplementare di calcolo caso per caso delle ore non lavorate, si stabilisce quanto segue:
  - il datore di lavoro si impegna a trasmettere mensilmente unitamente alla busta paga del lavoratore una scheda (oppure la scheda delle timbrature) alla banca che eroga l'anticipazione, con la quale comunica il numero esatto di ore di cassa integrazione effettuate dal lavoratore. A tal fine è stata elaborata una scheda standard, allegata al presente protocollo sotto la lettera A, ed inserita sul sito della Provincia di Como, Settore Lavoro già indicato al precedente punto 2.;
  - per gli accordi già in essere, le parti sindacali e le organizzazioni datoriali si impegnano a farsi parte attiva nel sensibilizzare i datori di lavoro affinché utilizzino per i mesi restanti tale scheda e la alleghino mensilmente alle buste paga dei lavoratori che hanno richiesto l'anticipazione bancaria;
7. al fine di evitare un sovraccarico di lavoro alle Banche in situazioni in cui la diminuzione di ore lavorate e – quindi – di stipendio non è tale da comportare problemi ai lavoratori, si stabilisce che il limite minimo di richiesta per lavoratori part-time è di 50 euro mensili (pari a n. 13 ore di CIG), mentre per i lavoratori a tempo pieno è di euro 100 mensili (pari a 25 ore di CIG). Pertanto le Banche accetteranno richieste di anticipazione solo laddove mensilmente vengano superati tali limiti minimi, calcolando un valore orario pari a € 4.00 (euro quattro) fatti

- salvi i casi di stipendio mensile con importo significativamente superiore;
8. Gli importi individuali concessi non saranno soggetti a tassi né a spese di gestione del conto;
  9. a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla Banca, il lavoratore cederà a quest'ultima il credito che vanta nei confronti dell'INPS. A tal fine il lavoratore si impegnerà a domiciliare, in via irrevocabile, presso la Banca che gli ha accordato il finanziamento, l'accredito delle somme che successivamente gli saranno erogate dall'INPS. A tale riguardo il lavoratore darà indicazione all'INPS, anche tramite il datore di lavoro, del numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti e presenterà alla Banca copia di tale modello. La Banca tratterà le somme fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili dal lavoratore;
  10. i tempi di rimborso del finanziamento saranno correlati ai tempi di liquidazione, da parte dell'INPS di Como, dei contributi di CIG che dovranno essere riconosciuti ai sensi di legge, maturati a favore dei singoli lavoratori;
  11. le Banche possono richiedere alle Associazioni Imprenditoriali eventuali informazioni utili alla piena conoscenza di determinate situazioni aziendali, con riferimento all'applicazione del presente Protocollo;
  12. le Organizzazioni Sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei lavoratori questa possibilità di sostegno finanziario a termine in riferimento sia agli aspetti procedurali sia rispetto alle clausole dell'accordo;
  13. qualora il lavoratore in CIG Straordinaria, con mutuo per prima casa in essere con una delle Banche parti del presente accordo, manifesti difficoltà nel pagamento delle rate, potrà richiedere la sospensione del pagamento delle stesse, fatte salve le migliori condizioni di legge vigenti; una volta che vi sia l'accoglimento della richiesta da parte della Banca, il periodo di sospensione sarà commisurato alla durata della

- CIG Straordinaria o "in deroga" e, comunque, per un massimo di 12 (dodici) mesi, senza oneri e spese aggiuntive per il richiedente; le rate sospese saranno messe in coda al piano d'ammortamento originario;
14. nel caso di CIG Straordinaria di cui al punto 1 lett. a), a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dei finanziamenti accordati dalla Banca, il lavoratore cederà altresì l'eventuale TFR che dovesse essere corrisposto dall'INPS. A tal fine, il lavoratore si impegnerà a domiciliare, in via irrevocabile, presso la Banca che gli ha accordato il finanziamento, l'accredito delle somme che gli saranno erogate dall'INPS. La Banca tratterà le somme fino alla concorrenza dell'ammontare del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili dal lavoratore;
15. il presente Protocollo di Intesa avrà validità fino al 31/12/2010; se non verranno segnalate disdette almeno 30 giorni prima, si intenderà tacitamente rinnovato per un anno;
16. copia del presente Protocollo sarà inviata per conoscenza alla Direzione dell'INPS di Como;
17. le parti concordano che il presente Protocollo possa essere esteso anche ad altre Banche, previa sottoscrizione del presente accordo, al fine di ampliare le possibilità di intervento nei confronti dei lavoratori interessati da situazioni di crisi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Provincia di Como

  
Alessandro Fermi

Camera di Commercio di Como

  
Mauro Frangi


Banca di Legnano Spa

  
Claudio Maria Garigiola

BCC Alta Brianza Alzate Brianza


  
Ernesto Mauri

BCC di Lezzeno

  
Marco Bertolio


Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù

Angelo Porro



Credito Valtellinese s.c.

Dario Brambilla



Confartigianato Imprese Como

Cornelio Cetti



Confindustria Como

Mario Giudici



CNA

Enrico Benati



API Como

Gabriele Meroni




CISL Como

Fausto Tagliabue



CGIL Como

Alessandro Tarpini



UIL Como

Michele Barresi



Confcooperative

Angelo Anelli

